



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Teramo

Prot.n.272/16 Usc

Ai Sigg. Sostituti Procuratore – sede

Al Sig. Prefetto di Teramo

*Alla Questura Teramo
Ufficio Gabinetto.*

Al Compartimento Polizia Stradale "Abruzzo" - L'Aquila

Al Comando Provinciale Carabinieri- Teramo

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza - Teramo

Al Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato – Teramo

Alla Sezione Polizia Stradale – Teramo

Al Comando Polizia Provinciale – Teramo

Al Comando dei Vigili del Fuoco – Teramo

*Alla Azienda Sanitaria Locale
Direzione Generale - Teramo*

Alla Direzione INAIL – Teramo

*Al Comando Capitaneria di Porto
Ufficio Circondariale Marittimo – Giulianova*

Ai Responsabili delle Aliquote di P. G. Procura – sede

Ai Comandi Polizie Municipali - Provincia di Teramo

Al Responsabile dell'Ufficio U.R.P. Procura di Teramo

e, p.c.

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila

Oggetto: *Disciplina sul rilascio dei dati inerenti gli incidenti stradali con lesioni personali e modalità delle indagini di P.G.*

La disciplina dell'accesso alle informazioni in materia di incidenti stradali acquisite dagli organi di Polizia Stradale che, ai sensi dell'art. 12 del codice della strada, hanno proceduto ai relativi rilievi, è contenuta negli artt. 11 comma 4° dello stesso codice e 21 del suo regolamento di esecuzione.

In merito ai soggetti legittimati, atteso che la norma indica genericamente "*gli interessati*", si è espresso il Ministero dell'Interno il quale, con nota n. 300/A51520/124/77 del 06.02.1998, ha individuato nei seguenti soggetti coloro che possono legittimamente chiedere di accedere agli atti, sia personalmente sia attraverso terzi muniti di delega, ovvero:

- a) il destinatario del provvedimento finale che scaturisce dal procedimento correlato ai rilievi dell'incidente stradale (*imputato; autore dell'illecito amministrativo; soggetto sottoposto alla sanzione amministrativa*);
- b) le persone a cui il provvedimento può recare un qualsiasi pregiudizio, ad esempio patrimoniale;
- c) i soggetti che per legge hanno l'obbligo o diritto di intervenire nel procedimento;
- d) i soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in comitati o associazioni, a cui il procedimento può recare pregiudizio.

La legittimazione del richiedente dovrà essere dallo stesso allegata e documentata e dovrà essere, poi, verificata dall'amministrazione a cui è richiesto l'accesso, la quale, come si dirà più avanti, ha l'obbligo di rispondere anche ai soggetti non legittimati, rigettando la loro richiesta.

La qualità e la tipologia delle informazioni alle quali è possibile avere accesso sono espressamente indicate nell'art. 11 comma 4° del codice della strada e riguardano:

- 1) le modalità dell'incidente, per tali intendendosi le risultanze delle indagini, dei rilievi e degli accertamenti di natura tecnica compiuti (*si tratta, in sostanza, del c.d. "rapporto" conclusivo dell'accertamento; ne sono esclusi, ovviamente, i singoli atti di indagine, quali l'esame di testi o parti interessate, i rilievi tecnici etc. atti che, rientrando nel procedimento, sono regolati dal combinato disposto degli artt. 114 e 329 c.p.p.*);

- 2) la residenza ed il domicilio delle parti coinvolte nell'incidente;
- 3) i dati di individuazione dei veicoli coinvolti, dati che sono quelli indicati dagli artt. 74 e 100 dello stesso codice;
- 4) le informazioni relative alla copertura assicurativa dei veicoli, e cioè quelle inerenti l'esistenza della polizza assicurativa e la società con la quale quest'ultima risulta stipulata.

L'art. 21 del regolamento di esecuzione del c.d.s., al comma 3°, precisa le modalità attraverso le quali deve avere luogo la richiesta di tali informazioni da parte dell'interessato.

Questi potrà rivolgersi al Comando o Ufficio a cui appartiene il funzionario o l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente, con modalità che verranno stabilite da tale Organismo, alle seguenti condizioni per ottenere le informazioni, ai sensi dei commi 5° e 6° del richiamato articolo 21:

- in caso di incidente mortale è sempre necessario il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria competente;
- in caso di lesione alle persone ed in pendenza di procedimento penale, è necessaria l'autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria;
- in caso di lesione alle persone, e trascorsi almeno tre mesi dall'evento, è necessaria apposita attestazione dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela senza che quest'ultima sia stata presentata, attestazione che va prodotta dall'interessato e che deve essere rilasciata dall'Autorità Giudiziaria che sarebbe stata competente per territorio a trattare il procedimento penale, ove iniziato; di conseguenza, ed alla luce delle disposizioni appena esaminate, deve ritenersi ammissibile l'accesso anche in caso di rinuncia alla querela prima della scadenza dei termini per proporla, o di remissione accettata della stessa e non ancora comunicata all'autorità procedente, nei quali casi la relativa documentazione dovrà fornirsi dal richiedente all'organo destinatario della richiesta e da questi conservata o, nel caso di remissione, trasmessa all'Autorità procedente.

I quesiti pervenuti a questa Procura della Repubblica, inerenti la contemperanza delle esigenze di garanzia del segreto istruttorio (*disciplinato dal combinato disposto del codice di procedura penale e del codice della strada, e suo regolamento di esecuzione*), e delle

necessità di acquisizione di copia di atti, o informazioni, relative ai sinistri stradali con lesioni e conseguenti le istanze avanzate dai soggetti titolati, indicati nel D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 che regola la procedura del c.d. “indennizzo diretto”, inducono lo scrivente a chiarire, e regolamentare definitivamente, l’argomento che ci occupa.

Sebbene la materia sia stata nel passato disciplinata da questa Procura della Repubblica attraverso direttive (*conseguenti i quesiti nel tempo formulati dagli organi della polizia giudiziaria del territorio di competenza, ed in ultimo con la nota n. 777/11 del 18 ottobre 2011*), appare opportuno stabilire le modalità giuridico-operative da adottare al fine di conciliare le esigenze degli organi giudiziari, della polizia giudiziaria, e della cittadinanza a tal riguardo.

Il richiamato D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209, agli artt. 148 e seguenti, ha istituito la procedura dell’indennizzo diretto da parte della compagnia di assicurazione stipulante il contratto relativo al veicolo utilizzato dallo stesso danneggiato, ovvero dalla vittima e dagli eredi, di un incidente stradale, in tal modo velocizzando i tempi del ristoro del danno patito e prevedendo la possibilità di acquisizione dei dati necessari a chiarire il dinamismo dell’evento infortunistico e le responsabilità dei singoli protagonisti.

L’analisi del combinato disposto normativo previsto dal D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 e dal D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), evince chiaramente la sopravvenienza di una sostanziale incompatibilità ex art. 15 della “prelegge” del codice civile.

Invero, la necessità di garanzia del segreto istruttorio sancito dalla norma penale non appare compromesso dalla divulgazione, ai soli soggetti giuridici richiedenti e purché titolati, dei dati inerenti i sinistri stradali che vedono la presenza di lesioni personali a carico dei singoli protagonisti o dei coinvolti, scaturendo medesimi dati dagli atti irripetibili ex art. 354 c.p.p. -accertamenti urgenti- ed in mancanza della querela della parte lesa, quest’ultima condizione di procedibilità necessaria all’instaurazione di un eventuale procedimento penale, richiamando comunque, a tal proposito, l’obbligo sancito dall’art. 347 del c.p.p., a carico della polizia giudiziaria operante.

Inoltre, la presenza di lesioni gravi o gravissime, così come classificate dal codice penale, impone una prudente valutazione sulla opportunità di rilascio automatico dei dati inerenti gli incidenti stradali, potenzialmente potendo scaturire da tali eventi sviluppi inauspicati, quali ad esempio la sopravvenienza della morte, che qualificherebbe l'ipotesi ex art. 589 anziché 590 c.p..

Tanto premesso, si ritiene di indicare procedure attuative inerenti gli eventi infortunistici con violazione delle norme sulla circolazione stradale, dai quali scaturiscono lesioni e/o omicidi colposi, significando comunque che in occasione della trasmissione al Pubblico Ministero delle informative ex art. 347 c.p.p., anche in mancanza della proposizione della querela da parte della persona offesa, l'organo di polizia giudiziaria procederà ad indicare esaurientemente tutti gli elementi previsti dal suddetto articolato normativo, allo scopo di permettere agli organi giudiziari il corretto esercizio delle attribuzioni di legge:

1) il rilascio di dati e notizie inerenti i sinistri stradali, in caso di avanzamento di istanze da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209 all'organo di polizia giudiziaria procedente, potrà essere soddisfatto **con preventivo e necessario rilascio del nulla-osta della A.G.**, nei seguenti casi:

- a) incidenti stradali dai quali scaturiscano fattispecie ex art. 589 c.p.;
- b) incidenti stradali dai quali scaturiscano fattispecie cui al combinato disposto degli artt. 590 e 583 c.p., e comunque per tutte le lesioni certificate con primo referto medico che evidenzia una prognosi riservata ovvero superiore a giorni quaranta;
- c) incidenti stradali con ipotesi riconducibili all'art. 590 c.p., per i quali sia stata già sporta la querela da parte della persona offesa;
- d) nel caso di incidente stradale con feriti in cui sia stato contestato un reato previsto dal codice della strada (*come ad esempio le contravvenzioni di cui agli artt. 186 comma 2° lett. b) e c), 187 comma 1° e 189 commi 6° e 7° del codice della strada*) il rilascio di copia può avvenire solo in presenza di una specifica autorizzazione del Pubblico Ministero.

In tutte le predette situazioni gli accertamenti saranno effettuanti con la massima accuratezza e sollecitudine, provvedendo, tra l'altro:

- a prendere immediatamente contatti con il P.M. di turno per acquisire sue specifiche indicazioni sulle indagini da effettuarsi (eventuali indicazioni sul medico legale per l'immediato suo intervento sul luogo del sinistro e del consulente tecnico preposto all'accertamento sulla dinamica della vicenda);
- ad identificare rapidamente tutti i soggetti coinvolti (ovvero i protagonisti della vicenda, le parti offese ed in caso di decesso i prossimi congiunti, eventuali testimoni, ecc.);
- ad effettuare dettagliate relazioni di servizio con allegati rilievi foto-planimetrici, acquisendo ogni documentazione utile tra cui quella sanitaria e sulle condizioni psicofisiche dei soggetti coinvolti (si rinvia al riguardo all'allegato **Protocollo nr. 57/2012 del 16 gennaio 2012 per l'accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope in soggetti fermati alla guida di autoveicoli in attuazione degli artt. 186 e 187 c.d.s., stipulato dal Procuratore della Repubblica, Prefetto e Direttore Generale A.S.L. di Teramo e succ. mod.**);
- interessare tutti gli altri Organi competenti (Asl, Enti proprietari delle strade ed altre articolazioni di P.G. per specifici ulteriori accertamenti scientifici).

2) il rilascio delle suddette informazioni potrà essere soddisfatto **senza preventiva richiesta del nulla-osta della A.G.** nei rimanenti casi di incidenti stradali non compresi nelle ipotesi sub a), b), c) e d) del superiore punto, **anche in circostanze di mancanza della querela della persona offesa e/o nella contestuale ed attuale permanenza dei termini previsti per la facoltà di esercizio della medesima citata condizione di procedibilità.**

In tali casi gli organi di polizia giudiziaria che hanno rilevato il sinistro stradale, tenuto conto anche di quanto stabilito dall'art. 124 c.p., **trascorsi tre mesi dalla data dell'incidente senza che sia stata presentata querela,** sono in via generale autorizzati dalla Procura della Repubblica di Teramo, ai sensi degli artt. 116 c.p.p., 11 comma 4° del codice della strada e 21 comma 6° del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, al rilascio (*agli interessati che ne facciano richiesta*) di copia degli atti di polizia giudiziaria che descrivono le modalità dell'incidente, secondo il modello di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. contenuto nel "modulario 360 di rilevamento incidenti stradali" in dotazione alla Specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, oltre

alla relazione sulla dinamica ed alla eventuale documentazione fotografica e videoregistrata, esclusi gli atti di contestazione di violazione di norme del codice della strada.

Il comma 4° dell'art. 21 del regolamento di esecuzione del codice della strada, poi, rimanda alle "vigenti disposizioni di legge" il rilascio di informazioni nei casi residuali di incidente stradale, riferendosi a quelli con soli danni alle cose, e per i quali, quindi, le informazioni o le copie degli atti possono essere rilasciate con le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e del relativo regolamento attuativo. La stessa disposizione, infine, consente agli organi di Polizia Stradale il recupero delle eventuali spese sostenute dall'Ufficio o Comando.

Si ricorda, che ai sensi dell'art.25 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Autorità cui è rivolta la richiesta ha l'obbligo di provvedere sulla stessa o accogliendola -e quindi rilasciando le informazioni- oppure rigettandola, nel qual caso deve motivatamente indicarne le ragioni, che possono essere:

- ✓ la mancanza di legittimazione del richiedente;
- ✓ l'essere l'informazione richiesta diversa da quelle tassativamente indicate dal già ricordato art. 11 del codice della strada;
- ✓ la mancanza dell'autorizzazione di cui ai commi 5° e 6° del richiamato art. 21 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

Va da ultimo ricordato che gli esercenti delle professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici i quali abbiano prestato la loro opera in occasione di sinistri stradali, redigendo referti medici, non solo possono, ma debbono consegnare o trasmettere tali referti agli Organi di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito gli accertamenti.

I destinatari sono invitati ad attenersi alle disposizioni emanate, assicurandone l'adempimento.

Rimane fermo lo scrupoloso rispetto della verifica della titolarità dei soggetti richiedenti e dei dati ammessi alla comunicazione, previsti dal D.Lgs 7 settembre 2005 n. 209.

Teramo li 4 febbraio 2016

7

IL PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA
ANTONIO GUERRIERO



The image shows a circular official stamp of the Prosecutor of the Republic of Teramo. The stamp contains the text "IL TRIBUNALE DI TERAMO" and "PROSECUTORE DELLA REPUBBLICA". To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Antonio Guerriero".

REVISIONE DEL PROTOCOLLO PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE IN SOGGETTI FERMATI ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 187 C.D.S. E DELL'ART. 186 C.D.S. SOLO IN CASO DI INCIDENTI STRADALI

A seguito di numerose archiviazioni effettuate dal Tribunale di Teramo dei procedimenti penali instaurati per il reato contravvenzionale previsto dall'art. 187 del Codice della Strada, si rende necessario procedere alla revisione del protocollo sottoscritto in data 9 giugno 2010 soprattutto in merito alle modalità di accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti, considerato che il motivo più frequente delle citate archiviazioni risiede nella circostanza che la presenza di metaboliti nelle urine non dimostra lo stato di alterazione al momento della guida ma la sola assunzione delle sostanze stupefacenti che può risalire anche a giorni prima.

Ciò premesso, si precisa che restano invariati i contesti nei quali gli organi di polizia possono trovarsi nella necessità di dover procedere ad accertamenti di cui all'art. 187 del C.d.S., ossia:

1. IN CORSO DI ATTIVITÀ SPECIFICAMENTE PROGRAMMATE A TAL FINE
2. IN CORSO DELLA ROUTINARIA ATTIVITÀ DI PATTUGLIA
3. A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE.

A seconda del caso sopra descritto, ovviamente, si devono prevedere procedure operative differenti come di seguito delineate.

FASE 1: individuazione dei soggetti da sottoporre a accertamento

Invariate sono anche le modalità di individuazione dei soggetti da sottoporre ad accertamento.

Gli agenti, infatti, nella scelta dei soggetti da esaminare potranno essere guidati dal rilievo di uno o più dei seguenti elementi comportamentali che possono suggerire l'assunzione recente di sostanze psicotrope o stupefacenti:

- a) sonnolenza
- b) agitazione psicomotoria
- c) confabulazione
- d) difficoltà nell'articolare la parola
- e) incoordinazione motoria
- f) incoordinazione ideativa
- g) incoerenza verbale
- h) aggressività
- i) apatia e/o indifferenza

Prima della successiva fase 2 l'operatore di polizia dovrà acquisire il consenso in duplice copia di cui una sarà conservata dalla pattuglia e l'altra sarà consegnata al personale sanitario. Nel caso di rifiuto sia al test preliminare (saliva) (All. A) che al prelievo dei liquidi biologici (ematico) (All. B), si procederà ai sensi dell'art. 187, 8° comma C. d. S. (rifiuto).

FASE 2: ANALISI DEI DIVERSI CONTESTI OPERATIVI

FASE 2/A: accertamenti in corso di attività specificatamente programmate

Nel caso di servizi straordinari organizzati al fine di prevenire e reprimere il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, verrà sempre assicurata la presenza dei Medici del SERT di Teramo oltre che il supporto logistico della CRI.

In tali circostanze, il conducente il cui comportamento dovesse suscitare dubbi circa la recente assunzione di sostanze, ovvero dovesse essere conosciuto come assuntore o detentore delle medesime, dovrà essere accompagnato presso l'area sanitaria mobile dove sarà presente personale Medico del SERT.

In primo luogo il medico dovrà procedere all'esame obiettivo e alla contestuale compilazione del modulo cui all'allegato 1.

Il conducente dovrà essere sottoposto dagli operatori del Ser.t. a test salivare (Drug Wipe 5S) avente natura di precursore ai sensi dell'art. 187 comma 2 C. d. S.. Il risultato del test dovrà essere riportato nel modulo di cui all'allegato 5.

Se il test salivare dovesse risultare positivo, il conducente verrà sottoposto al prelievo ematico, previo il previsto consenso (All. A) e a determinazione dei tempi di reazione.

Il test risultato positivo, racchiuso in una busta antieffrazione, sarà conservato presso il Ser.t. di Teramo sino alla conclusione dell'iter sanzionatorio.

Poiché le risposte delle analisi sul sangue si avranno solo dopo i successivi 7 giorni, l'operatore di polizia procederà, sulla base dell'esito positivo del test salivare, al ritiro cautelare della patente di guida, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 187, per 10 gg.

In caso di test non valido, si ripete il test. Ove lo stesso risulti nuovamente "non valido", l'esito è da ritenere "negativo".

In caso di negatività al test della saliva, il conducente, se non sussistono altri motivi di rilievo emersi dalla visita medica, può riprendere la guida.

Se invece la visita medica effettuata da medici del SERT evidenziasse la presenza di segni riconducibili ad assunzione di sostanze stupefacenti non determinabili col test istantaneo su saliva, il conducente viene sottoposto al prelievo del sangue e a determinazione dei tempi di reazione, anche in presenza di test salivare negativo.

Il medico dovrà consegnare agli operatori una copia del verbale di visita medica che, seppure in contrasto con il test salivare, rappresenterà il presupposto per il ritiro della patente di guida in via cautelare ai sensi del comma 5 bis dell'art. 187 C. d. S., ovviamente in attesa dell'esito delle analisi sul sangue.

Se le analisi sul sangue dovessero fornire esito negativo, la patente, ritirata solo cautelatamente, verrà restituita.

FASE 2/B: accertamenti in corso di ordinaria attività di pattuglia

Nel caso di controlli ordinari su strada, il conducente il cui comportamento dovesse suscitare dubbi circa la recente assunzione di sostanze stupefacenti dovrà essere sottoposto al test salivare, avente carattere di precursore, dall'operatore di polizia, dopo aver acquisito il consenso (All. A).

In caso di esito positivo, dopo aver acquisito il previsto consenso (All.B), il conducente dovrà essere accompagnato presso una delle 4 sedi del 118 della A.S.L. di Teramo operative in provincia per l'effettuazione del solo prelievo del sangue.

Le sedi del 118, nell'attuale organizzazione della A.S.L. di Teramo sono:

- ❖ FUNZIONANTI H 24
 - ATRI- presso Presidio Ospedaliero – Via Risorgimento – tel 085/8707389
 - GIULIANOVA – presso Presidio Ospedaliero – Via Gramsci – tel. 085/8020386
 - SANT'OMERO – presso Presidio Ospedaliero – Via alla Salara – 0861/888321
 - TERAMO – presso Presidio Ospedaliero – Piazza Italia – tel. 0861/429279

La A.S.L. di Teramo si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura di Teramo ogni eventuale variazione di sede o di recapito telefonico delle sedi 118.


Al personale sanitario interessato, l'agente di polizia dovrà consegnare specifica richiesta scritta come da allegato 2.

Al personale sanitario del 118 dovrà essere consegnato il test risultato positivo, racchiuso in apposita busta anti effrazione, unitamente all'allegato 3.

Il medico dovrà procedere al solo prelievo ematico del conducente accompagnato e redigere il verbale cui all'allegato 4, una copia dell'allegato dovrà essere consegnata al conducente, una agli operatori, una dovrà essere allegata ai campioni di sangue prelevati.

Il medico dovrà prelevare tre provette (tappo rosso) le quali dovranno essere riposte in apposita busta anti-effrazione e consegnate nelle 24 ore successive al SERT di Teramo (48 se si tratta di giorno festivo) unitamente al test salivare risultato positivo per la conservazione sino al completamento dell'iter sanzionatorio. Il Direttore del SERT di Teramo impartirà a tal proposito specifiche istruzioni operative.

L'operatore di polizia procederà al ritiro cautelare della patente per 10 gg, ai sensi dell'art. 187, 5° bis C. d. S..



L'esito delle analisi dovrà essere comunicato all'organo di Polizia che ha proceduto entro i successivi 7 gg., a cura del SERT di Teramo, dall'accertamento al fine di consentire i successivi adempimenti che in caso di esito positivo consistono nella: CNR, trasmissione della patente presso la locale Prefettura e sequestro del mezzo se di proprietà del conducente.

In caso di esito negativo delle analisi del sangue, si provvederà invece alla restituzione della patente di guida.

In caso di rifiuto, sia al test preliminare (saliva) (All. A) che al prelievo dei liquidi biologici (ematico) (All. B), si procederà ai sensi dell'art. 187, 8° comma C. d. S. (rifiuto).

FASE 2/C: accertamenti successivi a incidente stradale

Nel caso di sinistro stradale se il conducente non dovesse riportare lesioni che richiedono un immediato trasporto presso il Pronto Soccorso, l'organo di polizia effettuerà il test salivare, in qualità di precursore, procedendo secondo le modalità descritte nel punto 2/B.

Nel caso in cui il conducente, sospettato di far uso di sostanze stupefacenti, invece, dovesse presentare lesioni che richiedono il suo trasporto al Pronto Soccorso prima che gli operatori di P.G. possano eseguire il test sulla saliva, il personale del Pronto Soccorso effettuerà detto test e in caso di positività dello stesso, eseguirà un prelievo ematico da destinarsi alle successive analisi tossicologiche per droga con le modalità previste nel precedente paragrafo. In questa ipotesi l'operatore sanitario dovrà acquisire il consenso secondo le modalità indicate nella Fase 1.

I risultati del test su saliva dovranno essere riportati nel modulo cui all'allegato 6 redatto in quattro copie. Una copia del modulo dovrà essere consegnata agli operatori di P.G., una copia al conducente, una copia resterà agli atti del P.S. e una copia, qualora il test dovesse risultare positivo, dovrà essere inviata al Ser.t. di Teramo unitamente all'esito del test risultato positivo riposto in busta anti effrazione.

Unitamente ai tre campioni ematici per la ricerca di eventuali droghe d'abuso, da inviare al SERT di Teramo, il personale del Pronto Soccorso dovrà procedere anche al prelievo di tre campioni ematici per la determinazione dell'alcolemia da inviare al Laboratorio Analisi di riferimento.

In caso di test salivare negativo si procederà al solo prelievo per la determinazione dell'alcolemia.

Il medico del Pronto Soccorso dovrà procedere a redigere il verbale cui all'allegato 4, una copia dell'allegato dovrà essere consegnata al conducente, una agli operatori di P.G. ed una dovrà essere allegata ai campioni di sangue prelevati. Per le procedure relative al prelievo per la determinazione dell'alcolemia si veda il successivo capitolo.

Sarà onere dell'organo di polizia precedente richiedere l'effettuazione dei suddetti accertamenti con l'apposita modulistica alla struttura sanitaria (All. 2).

FASE 3: accertamenti di secondo livello

Una volta che la busta nella quale sono state racchiuse le tre provette contenenti il campione ematico, la copia del risultato del test salivare e la richiesta di accertamento dalla quale emerge quale



forza di P.G. abbia provveduto al fermo del conducente, due operatori del SERT di Teramo, provvederanno alle seguenti operazioni:

1. constatare l'integrità della busta;
2. centrifugare le tre provette;
3. inviare uno dei tre campioni al laboratorio di riferimento per la ricerca su siero, con metodica cromatografica abbinata a spettrometria di massa, della sostanza risultata positiva al test salivare;
4. racchiudere le rimanenti provette in una nuova busta antieffrazione e conservarle in congelatore sino al completamento dell'iter sanzionatorio.

Delle operazioni di cui sopra verrà redatto apposito verbale.

Il Direttore del SERT di Teramo trasmetterà alle FF.OO. interessate via fax i referti degli esami di secondo livello.

Il conducente potrà richiedere, a sue spese, un ulteriore esame di conferma. Anche in questo caso verrà redatto apposito verbale.

FASE 4: conclusione dell'iter sanzionatorio

La Prefettura di Teramo comunicherà al SERT di Teramo l'avvenuta conclusione dell'iter sanzionatorio affinché si possa provvedere allo smaltimento dei campioni ematici e dei test salivari conservati in congelatore.

La ASL di Teramo garantirà la fornitura trimestrale dei test salivari (compresi i guanti monouso).

Il Direttore del SERT di Teramo concorderà con le singole forze di polizia le modalità di consegna del materiale in questione.

PROCEDURE CUI ALL'ARTICOLO 186 DEL CODICE DELLA STRADA

Le procedure cui all'articolo 186 del Codice della Strada di interesse del presente protocollo d'intesa riguardano esclusivamente il prelievo ematico per la determinazione dell'alcolemia in caso di trasporto del conducente presso il Pronto Soccorso.

In questo caso il Medico del Pronto Soccorso dovrà eseguire il prelievo ematico in tre distinte provette contrassegnate dai numeri 1,2,3.

Il medico dovrà informare l'interessato che una provetta sarà esaminata entro 24-48 ore mentre le altre due saranno conservate in congelatore presso il Laboratorio Analisi sino alla conclusione definitiva dell'iter giudiziario e che, qualora, il soggetto lo desiderasse potrà richiedere a sue spese un ulteriore accertamento analitico.

Le provette dovranno essere racchiuse nell'apposita busta di plastica antieffrazione unitamente ad una copia dell'allegato 7 debitamente compilata.

Il medico del Laboratorio Analisi, constatata l'integrità della confezione, dovrà utilizzare la provetta contrassegnata dal numero 1 per la determinazione dell'alcolemia. Il sangue delle altre due provette dovrà essere centrifugato ed il siero, sempre in due distinte provette, dovrà essere riposto in busta antieffrazione, unitamente alla copia dell'allegato 7, sulla quale sarà apposta un'etichetta identificativa con nome, cognome, data di nascita del conducente e data di esecuzione del prelievo.

Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria potranno richiedere direttamente al Laboratorio Analisi copia del referto analitico.

Spi

Qualora il conducente volesse provvedere a sue spese all'esecuzione di un test di conferma di secondo livello, lo stesso si rivolgerà al SERT di Teramo per informazioni circa le procedure da adottare.

In questo caso un operatore del SERT di Teramo provvederà a acquisire dal Laboratorio Analisi una delle provette contenenti il siero che sarà racchiusa in busta antieffrazione assieme ad una copia dell'allegato 8 debitamente compilata. La seconda provetta sarà nuovamente sigillata in busta antieffrazione e conservata in congelatore a cura del Laboratorio Analisi. Dell'avvenuta consegna da parte del Laboratorio Analisi al SERT di una provetta si stenderà apposito verbale cui all'allegato 8. Una copia dell'allegato 7 ed una copia dell'allegato 8 dovranno essere racchiuse nella medesima busta antieffrazione contenente la provetta da conservare presso il Laboratorio Analisi.

Le analisi del sangue, la conservazione dei reperti ed il loro smaltimento verranno effettuati secondo i protocolli clinici vigenti a spese ed a cura della Direzione generale della Asl di Teramo.

Il presente protocollo, avente carattere sperimentale, sarà oggetto di revisione annuale.

Letto, confermato e sottoscritto in Teramo il 16 gennaio 2012

IL PREFETTO DI TERAMO:

Stefano Feloni

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TERAMO:

Luigi Jank

IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI TERAMO:

Giustina Varoni



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Teramo

Proposta di modifiche al protocollo del 16 gennaio 2012 per:

“Accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti e psicotrope in soggetti fermati alla guida di autoveicoli, in attuazione degli artt.187 e 186 del Codice della Strada solo in caso di incidenti stradali”

MODIFICA ALLA FASE 1):

agli elementi comportamentali tesi ad individuare soggetti che possano aver assunto di recente sostanze psicotrope o stupefacenti, andrà aggiunta la seguente sintomatologia: “midriasi” quale lettera l);

MODIFICA ALLA FASE 3):

L' ultimo capoverso è così modificato: il conducente/indagato potrà richiedere, a sue spese, un ulteriore esame di conferma, su una delle provette di sangue conservate, previo nulla osta della A.G..

Inoltre, ove vi sia richiesta, da parte della persona sottoposta a indagine o del proprio legale, della copia atti questa dovrà essere disposta dal P.M. titolare del procedimento penale e potrà valere anche nel caso, eventuale, di atti non ancora confluiti nel fascicolo processuale.

Quanto sopra riportato, vale, a parziale modifica, anche per la “procedura relativa all’art.186 Codice della Strada di cui al primo capoverso della pag.6

Andrà invece ad aggiungersi come linee guida operative, quanto segue:

Punto 1.) ove previsto il sequestro del veicolo, qualora il conducente non sia proprietario ma quest'ultimo è presente quale passeggero, si contesterà al proprietario l'ipotesi di reato di concorso ex art.110 c.p., così procedendo al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Punto 2.) l'accertamento dell'acolemia, attraverso idoneo apparecchio etilometro, qualora le due letture diano esito riconducibile, per uno dei due valori rilevati, ad ipotesi sanzionatorie diverse tra le ipotesi: a); b); e c); si applica il principio del *favor rei*.

Le presenti modifiche sono da intendersi quali integrazioni al precedente del 16.01.2012, per quanto di competenza di questa A.G.

E' valido pertanto, in ordine al futuro redigendo nuovo generale protocollo conseguente alla prevista revisione congiunta da parte di:

Prefettura di Teramo Ufficio Territoriale del Governo, AUSL 4 Teramo e Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo.

Sarà comunque cura di questa Procura rimanere a disposizione e partecipare alla redazione del protocollo definitivo.